

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 22 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 23 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1 E DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 3, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale. La presente relazione (di seguito, la "**Relazione**"), redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), secondo lo schema n. 3, di cui all'Allegato 3A di detto regolamento, è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto, quale contenuta al punto 1. dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.

Nel prosieguo della presente Relazione, si effettuerà il confronto tra il testo vigente dell'articolo 19 dello Statuto sociale interessato dalla proposta di modifica sottoposta alla Vostra approvazione e il nuovo testo che si propone adottare.

I. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2009 a seguito di richiesta ad esso pervenuta ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. in data 12 marzo 2009, congiuntamente formulata da Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A., possessori di una partecipazione legittimante tale richiesta.

II. La modifica statutaria oggetto di proposta all'Assemblea degli Azionisti

La modifica sottoposta alla Vostra approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, pur trovando spunto dalla richiesta ex art. 2367 cod. civ. sopra indicata, è stata condivisa dal Vostro Consiglio di Amministrazione.

Essa, infatti, intende sostituire alla rigida formulazione dell'attuale disposizione statutaria che fissa inderogabilmente in tre esercizi la durata della carica degli Amministratori nominati



dall'assemblea, la più flessibile disposizione contenuta anche nell'art. 2383, 2° comma cod. civ., che prevede che gli Amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, così consentendo la nomina di Amministratori anche per un periodo inferiore ai tre esercizi di carica.

La richiesta modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale, oggi proposta al Vostro esame, trova la condivisione del Vostro Consiglio in quanto essa, indipendentemente dalle motivazioni che ne sorreggono la richiesta formulata ex art. 2367 cod. civ., da un lato, dispone in merito alla durata della carica degli Amministratori nominati dall'Assemblea in senso conforme alla legge e, dall'altro lato, consente di attribuire flessibilità in sede di nomina degli Amministratori, per i quali il periodo di durata in carica di tre esercizi deve intendersi come limite massimo, comprimibile in funzione di particolari necessità o esigenze, comunque conformi all'interesse sociale.

III. Le motivazioni sottostanti la richiesta di modifica dello Statuto sociale

Senza pregiudizio per quanto precede, pare utile, oltretutto doveroso, dare conto delle motivazioni sottostanti la richiesta pervenuta ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. dai soci Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A..

Si legge nella richiesta di cui sopra esaminata nella riunione del Vostro Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2009, quanto segue.

".....fino al giugno dello scorso anno la Società era sottoposta al controllo esclusivo di diritto di Schemaventotto S.p.A., attraverso la quale, sin dalla privatizzazione dell'allora Autostrade S.p.A., i suoi soci, sotto l'egida di apposito patto parasociale, avevano concentrato, con soddisfazione, il proprio investimento nel più importante gruppo operante nel settore delle concessioni autostradali in Italia.

Nel giugno dello scorso anno, già scaduto il patto parasociale relativo a Schemaventotto S.p.A., si è completata la procedura di scissione parziale non proporzionale, prevista dal patto stesso, e voluta da tutti i paciscenti, che ha ripartito l'investimento in Schemaventotto dei soci beneficiari della scissione, in investimenti proporzionali diretti dei medesimi soci nella Società.

A tali investimenti si è aggiunto quello che Sintonia S.A. ha, direttamente e autonomamente, effettuato, dimostrando così incrementata fiducia nelle potenzialità della Società, nella percezione di esse che la medesima nutre, svincolata dagli andamenti del corso di borsa del suo titolo.

All'esito del percorso delineato, come noto, Schemaventotto, rimasta titolare del pro quota di azioni Atlantia di "pertinenza" della controllante Sintonia S.A., è rimasta interamente posseduta da Sintonia S.A.



Gli eventi da allora trascorsi hanno portato ciascuno dei precedenti soci di Schemaventotto a perseguire autonome e indipendenti strategie di gestione o di valorizzazione della partecipazione diretta in Atlantia che hanno conseguito.

Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A. ritengono, per altro, che sia nel comune interesse di esse e di Atlantia, poter pervenire nel breve futuro a condividere con soci della Società diversi da loro, attraverso il ricorso ad idonee pattuizioni di carattere parasociale, un assetto di interessi e criteri di governo della comune qualità di soci di Atlantia, stabili, duraturi nel tempo e idonei a garantire la continuità degli assetti gestionali della Società, nella prospettiva della creazione di valore per la stessa e per il suo azionariato in genere, pur nelle avverse condizioni macroeconomiche e congiunturali che oggi affliggono i mercati e il contesto in cui anche il gruppo governato da Atlantia si trova a confrontarsi.

Per quanto precede, Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A. hanno motivo di ritenere che nel prossimo futuro, compatibilmente con la applicabile disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, una nuova aggregazione di soci di Atlantia possa formarsi sotto il governo di una appropriata pattuizione parasociale di ampio respiro e in tale auspicata proiezione, le medesime ritengono che debba potersi lasciare a tale nuova aggregazione la prerogativa di esprimere la maggioranza di un nuovo organo amministrativo della Società.

Ciò che, un rinnovo dell'attuale consiglio di amministrazione nella prossima occasione assembleare, in base alla attuale disciplina statutaria e alla conseguente pedissequa applicazione di essa, non consentirebbe."

IV. Testo dello Statuto sociale vigente e delle modifiche proposte

Al fine di consentirVi una migliore comprensione della modifica che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di apportare all'art. 19 dello Statuto sociale della Società, il Consiglio ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 19 dello Statuto attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo dell'art. 19 dello Statuto oggetto di proposta, con evidenziazione delle relative modifiche.

Testo Vigente	Testo Modificato
<p>Consiglio di Amministrazione Art. 19</p> <p>La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.</p> <p>Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7</p>	<p>Consiglio di Amministrazione Art. 19</p> <p>La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.</p> <p>Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7</p>

<p>membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili</p> <p>Gli Amministratori <u>non possono essere nominati per un periodo superiore a durano in carica tre esercizi</u>, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
--	--

V. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica all'art. 19 dello Statuto sociale sopra indicata non rientri nell'ambito di applicazione degli artt. 2437 e seguenti cod. civ. relative al diritto di recesso e, pertanto, viene omessa la trattazione dei punti 4) e 5) dello schema n. 3, di cui all'Allegato 3A del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) di cui in premessa.

* * * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) preso atto della proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale;
- (iii) sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1. di modificare l'art. 19 dello Statuto sociale vigente, come segue:

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

2. di conferire al Presidente e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono, nonché introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 cod. civ..”

Roma, 20 marzo 2009

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro
